

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 512 - 27026/2018

**OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E
COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI CONDOVE
- VARIANTE n. 6 (5ª VARIANTE PARZIALE) AL P.R.G.C. -
PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.**

IL VICESINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016 Chiara Appendino è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 con cui si è proceduto a modificare il conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri Metropolitani;

Premesso che per il Comune di Condove:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 83-07412 del 26/08/1986, successivamente modificato con la Variante Normativa approvata con deliberazione G.R. n. 16-22931 del 03/11/1997 e con la Variante Generale approvata con deliberazione G.R. n. 62-10506 del 29/12/2008;
- ha approvato, con deliberazioni C.C. n. 21 del 20/05/2010, n. 28 del 11/07/2011, n. 49

del 25/10/2012 e n. 18 del 20/04/2017 quattro Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;

- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 41 del 24/09/2018, il Progetto preliminare della 5^a Variante parziale al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana in data 28/09/2018 (pervenuto il 03/10/2018), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge;
(Prat. n.VP_028/2018)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 4.464 abitanti nel 1971; 4.444 nel 1981; 4.258 nel 1991, 4.380 nel 2001 e 4.670 nel 2011 dati che evidenziano un trend demografico in declino sino al 1991, seguito da una fase di crescita nel ventennio successivo;
- superficie territoriale di 7.112 *ha*, dei quali: 411 *ha* di pianura (6% dell'intero territorio) e 6.701 *ha* di montagna (94%); la conformazione fisico-morfologica evidenzia 215 *ha* con pendenze inferiori al 5%, 725 *ha* con pendenze comprese tra il 5% e 25% (10% del territorio comunale) e i restanti 6.171 *ha* con pendenza superiore al 25% (87%);
- capacità d'uso dei suoli: 338 *ha* sono classificati di II^a classe di fertilità; è caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 2.872 *ha* (40% del territorio comunale);
- è compreso nella **Zona Omogenea n. 6 "Valli Susa e Sangone"**, istituite ai sensi della Legge 56/2014, approvate con Deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14 aprile 2015;
- è compreso nell'Ambito 20 di approfondimento sovra comunale "*Bassa Val Susa e Val Sangone*", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- appartiene all'*Unione Montana Valle Susa* con altri 21 Comuni;
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal PTC2;
- sistema produttivo: appartiene in misura marginale ad un Ambito produttivo di II livello del PTC2;
- è individuato dal P.T.C. come Centro Storico di "*tipo D, di interesse provinciale*";
- è compreso nel "*Piano Strategico dei territori interessati alla linea ad Alta Capacità Torino-Lione*" nella macro-area "*Collina Morenica di Rivoli*";
- infrastrutture viarie e per la mobilità:
- · è attraversato dall'Autostrada A-32 Torino-Frejus, dalla S.P. 024 del Monginevro, nonché dalla S.P. 200 di Condove;
- assetto idrogeologico del territorio:

- è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Torrente Dora Riparia, Torrente Gravio, Torrente Sessi, Rio Chiel, Rio Ciapis, Rio Colletta in Lanera, Rio di Roghet o Rio Puta, Rio La Comba;
 - il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) evidenzia l'inserimento in fascia A, B, C e aree inondabili pari a 141 *ha* di territorio;
 - i dati sul dissesto idrogeologico individuano: frane areali (464 *ha*), conoidi (153,7 *ha*), dissesti lineari (20,6 km), dissesti areali (48,4 *ha*);
 - in base alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.ri 3274/2003 e 3519/2006, è classificato sismico, in "zona 3" ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2010, n. 11-13058;
- tutela paesaggistica e ambientale:
- fasce perifluviali: 75 *ha*;
 - corridoi di connessione ecologica: 67,4 *ha*;

dato atto che il Comune di Condove è adeguato al P.A.I.;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale del Comune di Condove a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 24/09/2018 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante n. 6 (5^a variante Parziale) al P.R.G.C. vigente del Comune di Condove, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, prevede, di apportare alcune modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione ed agli Elaborati tecnici e più precisamente:

- aggiornare le modalità di attuazione dell'ampia area già a destinazione industriale nel P.R.G.C. vigente (*ex Moncenisio*), ubicata nel concentrico comunale, a ridosso di importante viabilità di interesse sovracomunale, in modo che la sua riattivazione possa avvenire in tempi brevi, favorire la ripresa economica e sia occasione di riqualificazione urbana. L'area a destinazione industriale, (classificata di interesse storico dal P.P.R.) **occupa circa 14,5 ettari** nel concentrico di Condove; gran parte è dismessa da tempo, recentemente è stata acquisita da un importante gruppo industriale (MW del CLN Group) oggi multinazionale, ma con origine e storia legate al territorio della Valle di Susa, assai interessante sia sotto il profilo economico (e, quindi, dei risvolti occupazionali) che del suo impegno sociale.
- aggiornamento delle norme riferite alle aree industriali esistenti, con l'obiettivo di sostenere **interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nelle zone industriali**, in coerenza con gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo, mediante l'introduzione di norme volte a consentire la possibilità di insediare nei capannoni esistenti attività di vendita di prodotti e materiali ingombranti che richiedono ampi spazi di esposizione e movimentazione e attività e attrezzature per il tempo libero e lo sport;
- individuazione di due nuove aree di trasformazione "Tr":

- su Via Torino, un ambito adibito a PEC di carattere residenziale e mai attuato, viene perimetrato quale area di trasformazione “Tr1”, per la quale si prevede una destinazione mista residenziale/terziaria/commerciale, onde costituire una nuova polarità che concorra alla valorizzazione dell’importante asse di Via Torino, uno dei principali accessi al concentrico dalla ex SS24, che il PPR individua quale “porta urbana” e “asse strutturante il bordo urbano”

- tra la Via Di Vittorio e la Via Rodari è presente un ambito caratterizzato da un edificio a destinazione residenziale, oggi vuoto, la cui posizione determina una strozzatura della viabilità pubblica, viene prevista un’area “Tr2” da attuarsi a SUE che coinvolga sia l’area privata che alcune aree pubbliche, mediante ridisegno della viabilità comunale e dei servizi, realizzando un edificio residenziale di qualità significativamente superiore rispetto a quello preesistente, e completando in modo adeguato l’importante area a servizi, anche mediante una diversa disposizione degli spazi pubblici e di quelli privati.

- aggiornamento delle previsioni relative ad alcune aree a Servizi, ovvero: modifiche normative l’art. 22/20, indicazione come “area a servizi esistenti” di un’area collocata tra Via Torino e Viale Bauchiero, modificata la perimetrazione di un’area lungo la Via IV Novembre, cartografata una nuova area a parcheggi presso Località Case della Torretta, individuata a Servizi la piazzetta con fontana nella frazione Reno Inferiore (evitata demolizione di un fabbricato di antica costruzione);
- individuazione di area a verde privato “Vp”;
- modifiche puntuali alle norme, volte a definire interpretazioni univoche delle stesse.

dato atto che, ai sensi del settimo comma dell’articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la **deliberazione C.C. n. 41 del 24/09/2018** di adozione della Variante n. 6 (5ª variante parziale) al P.R.G.C. vigente:

- **contiene** “la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale; **contiene** “il prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente” e “...il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) f) referito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga”, così come previsto dal citato settimo comma dell’articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- **contiene** la dichiarazione relativa al comma 1bis art. 17 L.R. 56/77;

dato atto che la Variante in oggetto è stata sottoposta alla fase di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del D.Lgs. 152/2006;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 *“Misure di salvaguardia e loro applicazione”*; comma 5, articolo 26 *“Settore agroforestale”*; commi 1 e 3 articolo 39 *“Corridoi riservati ad infrastrutture”*; articolo 40 *“Area speciale di C.so Marche”*; comma 2, articolo 50 *“Difesa del Suolo”*;

vista la D.C.R. 03 ottobre 2017, n. 233-35836 *“Approvazione del piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”*;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisato nell'articolo 17, L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data **16/11/2018**;

vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”* così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 **è compresa la Pianificazione Territoriale Generale** ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 *“Tutela ed uso del suolo”*, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013, n. 17/2013 e n. 3/2015 e in particolare il comma 7 dell'articolo 17 in cui è citato: *“contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati ...”*;

dato atto che alla **Città Metropolitana di Torino** compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: *“Ai fini del*

coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vice Sindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 30/10/2018, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visto il comma 4 dell'art. 134 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, che il Progetto Preliminare della Variante n. 6 (5ª variante parziale) al P.R.G.C. vigente del Comune di Condove, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 24/09/2018 **non presenta incompatibilità** con il **Piano Territoriale di Coordinamento PTC2**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";

2. **che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C., **saranno formulate osservazioni**;
3. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Condove, per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 07/11/2018

Il Vicesindaco metropolitano
delegato a Risorse umane, Patrimonio, Sistema
informativo e Provveditorato, Protezione civile, Pianificazione
territoriale e Difesa del Suolo, Assistenza Enti locali, Partecipate.
(Marco Marocco)